

RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO

VISTA la Legge 12.11.2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012) in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011, s.o. n. 234;

VISTO in particolare l'art. 15 che ha modificato sostanzialmente alcuni articoli del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

RENDE NOTO

Che dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad USO PRIVATO.

Il rilascio dei certificati dell'anagrafe per uso privato (residenza, stato di famiglia, ecc.) è soggetto in ogni caso al pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A) al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.

RICORDA

Che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali banche, notai, poste italiane, assicurazioni, datori di lavoro, agenzie d'affari ecc. (art. 2, D.P.R.45/2000), semprechè le medesime istituzioni private intendano avvalersene e non pretendano la certificazione comunale.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000): non si paga nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria l'autentica della firma.

